



COMUNE DI BUGGERRU
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE
Via Roma, 40
tel. 0781 54303 –
– pec. comune.buggerru@pec.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

Assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Legge 431 del 9 dicembre 1998 – articolo 11

VISTA la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

VISTA la Delibera della G.R. n° 36/36 del 09/07/2025 che dispone i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi, oltre che dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare un bando permanente per la ricognizione del fabbisogno;

VISTA la Determinazione RAS di approvazione del bando dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2222 prot. n. 35034 del 21.07.2026;

PREMESSO che il presente bando è riferito al periodo GENNAIO – DICEMBRE 2026;

RENDE NOTO

l'indizione del presente avviso pubblico che definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, relativi all'anno 2026, sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico, ai sensi dell'art. 11 della Legge n° 431/98.

Le domande, redatte sui moduli appositamente predisposti dall'ufficio comunale competente, potranno essere presentate dai cittadini in possesso dei sottoindicati requisiti e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre le **ore 12:00 del 30/09/2026 (termine perentorio)**.

Il presente avviso pubblico e relativi allegati (modulistica) sono disponibili presso l'Ufficio del Servizio Sociale e sul sito istituzionale del Comune di Buggerru <https://www.comunebuggeru.it/it/index.html>
Alla scadenza delle domande verrà stilata una graduatoria degli aspiranti beneficiari.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

- Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

- Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
- Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
- Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.
- La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
- Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.
- Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.
- Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).
- Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 e della Delibera Ras n. 36/36 del 09/07/2025.

Sono stabilite le seguenti fasce reddituali di appartenenza:

Fascia A: Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 (€ 603,40 * 13 * 2) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
L'ammontare massimo del contributo concesso è **€ 3.098,74**;

- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
L'ammontare massimo del contributo concesso è **€ 2.320,00**;

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25%

(entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Nei moduli di domanda predisposti dai Comuni dovrà essere inclusa l'autocertificazione relativa al percepimento o meno di altro contributo relativo al pagamento del canone di locazione e l'eventuale relativa quantificazione.

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, saranno ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante.

Nel caso in cui tutto il fabbisogno comunale dell'annualità risulti soddisfatto, le economie saranno trattenute dai comuni per soddisfare il fabbisogno della successiva annualità.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale al termine della data fissata nel presente avviso per la presentazione delle domande esegue l'istruttoria e relativi controlli con il fine di individuare le domande ammissibili, determinare il contributo spettante, ripartire il contributo tra i beneficiari qualora le risorse stanziare non siano sufficienti, redigere la graduatoria e liquidare le risorse.

La graduatoria di assegnazione sarà formata sulla base dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo ISEE annuo del nucleo familiare richiedente. Altri parametri di priorità includono la presenza nei nuclei familiari richiedenti di componenti ultra sessantacinquenni, disabili o in situazioni di particolare debolezza sociale. La graduatoria provvisoria sarà affissa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Buggerru per n.10 (dieci) giorni consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare eventuali osservazioni ed opposizioni presso il servizio competente. La graduatoria definitiva sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio competente.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa annuale dello stesso relativa all'ultimo anno;
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
- La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune.

Copia del bando e del modulo di domanda potranno essere ritirati presso gli uffici comunali o scaricato dal sito istituzionale. Le istanze, corredate della documentazione suindicata, dovranno essere consegnate al Comune entro e non oltre le **ore 12:00 del 30.09.2026 (termine perentorio)** secondo le seguenti modalità:

- Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Buggerru dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.buggerru@pec.it

ELENCO DEGLI AMMESSI E RIPARTIZIONE DEI FONDI ASSEGNATI

A seguito del ricevimento delle domande l'ufficio procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare. Procederà alla predisposizione di due elenchi distinti di candidati beneficiari (fascia A e fascia B) nonché l'elenco degli esclusi che non possiedono i requisiti previsti dal bando. I richiedenti potranno presentare eventuali ricorsi in forma scritta evidenziando le motivazioni dello stesso, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. La graduatoria definitiva sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e i relativi esiti verranno trasmessi alla RAS. Nel caso in cui il finanziamento regionale dovesse essere insufficiente e non coprire il fabbisogno complessivo richiesto, si procederà ad operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti ammessi inseriti nelle fasce A e B.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni.

CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, l'Amministrazione agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n°445/2000.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla LEGGE 09.12.1998 n. 431, Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, nonché alla deliberazione G.R. n° 36/36 del 09/07/2025 approvata con determina RAS dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2222 prot. n. 35034 del 21.07.2026;

Buggerru, 12.08.2026

Il Responsabile del Servizio Sociale
Dott.ssa Pisanu Eleonora